

Accordo

tra la Svizzera e l'Italia relativo al controllo sui treni in corso di viaggio sulla tratta Ponte Ribellasca–Camedo

Concluso il 15 dicembre 1975

Entrato in vigore il 15 aprile 1976

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961¹, hanno deciso di concludere un accordo relativo al controllo sui treni in corso di viaggio sulla tratta Ponte Ribellasca–Camedo e a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

- (1) I controlli svizzeri ed italiani possono essere effettuati sui treni in viaggio, durante il percorso Ponte Ribellasca Stazione–Camedo Stazione e viceversa.
- (2) I controlli riguardano le persone, i bagagli che portano seco, nonché quelli registrati.

Art. 2

- (1) Per gli agenti dello Stato limitrofo la zona comprende i treni stabiliti a norma dell'articolo 4 paragrafo 1 circolanti sui percorsi designati all'articolo 1 paragrafo 1 nonché i marciapiedi, i contigui interbinari ed i locali di cui al paragrafo 7 messi a loro disposizione.
- (2) Nelle stazioni di Ponte Ribellasca e di Camedo gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere le persone che abbiano violato le norme dello Stato limitrofo, le merci o in altri beni sequestrati nei treni, nonché i mezzi di prova.
- (3) Gli agenti in servizio fruiranno del trasporto gratuito sui percorsi ferroviari indicati all'articolo 1 paragrafo I.
- (4) Le persone arrestate, le merci o altri beni sequestrati e i mezzi di prova possono essere condotti nello Stato limitrofo coi primo treno utile, sui percorsi indicati all'articolo 1 paragrafo I.
- (5) Nel caso in cui l'utilizzazione della ferrovia non risultasse opportuna per il ritorno ai sensi del paragrafo 4 che precede, gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nel proprio Stato le persone arrestate, le merci o altri beni sequestrati e i mezzi di prova di cui al precedente paragrafo 4, seguendo il percorso stradale Ponte Ribellasca–Camedo o viceversa.

(6) Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell'11 marzo 1961¹), la zona per gli agenti svizzeri è aggregata al Comune di Borgnone, quella per gli agenti italiani al Comune di Re.

(7) La dogana svizzera mette a disposizione degli agenti italiani per gli adempimenti previsti al paragrafo 2 un locale nella stazione di Camedo. Agli stessi fini, la dogana italiana mette a disposizione degli agenti svizzeri un locale nella stazione di Ponte Ribellasca.

Art. 3

Agli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione dell'11 marzo 1961², le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.

Art. 4

(1) La Direzione delle Dogane del IV circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Canton Ticino a Bellinzona da un canto, e la Direzione della Circonscrizione doganale di Domodossola e l'ufficio della II Zona di Polizia di frontiera a Corno d'altro canto, designano, udite le autorità ferroviarie e secondo i bisogni e le opportunità, i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio regolandone i particolari.

(2) Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure necessarie al momento, o per brevi periodi specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per converso, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni e dai Servizi proposti.

Art. 5

(1) Il presente accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della sua firma.

(2) Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente accordo, osservando un termine di sei mesi, per il primo giorno di un mese.

Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Ginevra, il 15 dicembre 1975.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone

² RS 0.631.252.945.460